



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MODENA
Sezione terza civile e fallimentare

Composto da:

Dott.ssa	Emilia Salvatore	Presidente
Dott.	Carlo Bianconi	Giudice
Dott.ssa	Camilla Ovi	Giudice Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella procedura per dichiarazione dello stato di insolvenza:

n. 79/2021 R.G. Ist. Fall. promossa dal Prof. Avv. Nicola Soldati, del Foro di Modena, con Studio in Modena (MO), Via Mario Vellani Marchi, n. 20, in qualità di **Commissario Liquidatore**

nei confronti di

HO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. C.F. e P.I. 07359140964, con sede legale in Modena (MO), Viale Alfeo Corassori, n. 72/F, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 12.3.2021;

letta l'istanza per la dichiarazione di insolvenza depositata dal Commissario liquidatore in data 12.4.2021;

considerato che nei confronti della cooperativa è stata aperta procedura di L.C.A. con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12.3.2021 (Prot. n.67/2021);

verificata l'integrità del contraddittorio, anche nei confronti dei precedenti amministratori, tra cui Debout Claudine, presidente del Consiglio di amministrazione, che ha fatto pervenire al Commissario liquidatore dichiarazione di adesione alla richiesta di declaratoria dello stato di insolvenza e Diego Albamonte (membro del Consiglio di amministrazione), che ha regolarmente ricevuto la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza;

esaminata la documentazione acquisita;

visto il parere favorevole del Ministero agli atti, in cui si dà atto della grave situazione di insolvenza in cui versa la società;

rilevato che, come rappresentato dal Commissario liquidatore, dal bilancio di esercizio depositato dalla cooperativa al 31 dicembre 2019 (doc. 2), risulta una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di Euro 3.773.318,00, risultano debiti pari ad Euro 5.179.165, ed un patrimonio netto di Euro 14.991,00;



rilevato che, come indicato nel decreto 12.3.2021 del MISE, dal bilancio di trasformazione della società da s.r.l. a società cooperativa del 1° settembre 2020 emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 1.918.115,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 4.050.829,00 ed un patrimonio netto di euro 390,00;

rilevato che, secondo quanto riferito e documentato dal Commissario, al 19.4.2021 risultano pervenute 88 istanze di insinuazione al passivo, per un ammontare complessivo di circa 1.800.000 euro, di cui 1.043.613,00 privilegiati;

rilevato che antecedentemente al provvedimento di L.C.A. nei confronti della Cooperativa sono stati emessi decreti ingiuntivi, atti di precetto ed atti di pignoramento, ai quali è seguita l'istanza di fallimento presentata innanzi al Tribunale di Modena (proc. 31/2021, i cui atti sono stati acquisiti al presente procedimento) da parte del creditore Edilor s.r.l., che vanta un credito di euro 149.398,43 per canoni di locazione scaduti;

rilevato che gli estratti conto della società (docc. 4, 5, 6) posta in L.C.A. mostrano una liquidità di poco più di 1.000 euro;

rilevato che la Società, come chiarito dal Commissario liquidatore, ha di fatto cessato la propria attività dall'inizio della pandemia da Covid-19 a marzo 2020;

considerato che, per giurisprudenza pacifica, i presupposti oggettivi per la dichiarazione dello stato di insolvenza sono i medesimi di cui all'art. 5 L. Fall.;

ed in particolare, che “il significato oggettivo dell'insolvenza, [...] si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. [7252](#) del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. [6978](#) del 11/03/2019);

rilevato che, pertanto, andrà valutato se la cooperativa all'epoca dello scioglimento per atto autoritativo e di sottoposizione a LAC fosse in grado di adempiere con regolarità alle obbligazioni contratte;

ritenuto che

la sussistenza dello stato di insolvenza, al tempo in cui è stata disposta la L.C.A., è resa evidente, oltre che dagli elementi summenzionati, dall'esposizione debitoria ingente (ampiamente oltre la soglia di cui all'art. 15 LF), in assenza di liquidità nonché in considerazione della sostanziale cessazione della propria attività, da circa un anno;

di talché **consegue la declaratoria di insolvenza nei confronti della cooperativa, già posta in liquidazione coatta amministrativa;**



P.Q.M.

Visti gli artt. 202 e 195 R.D. 16/03/942, n. 267;

DICHIARA

lo stato di insolvenza **di: HO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 07359140964** C.F. e P.I. 07359140964, con sede legale in Modena (MO), Viale Alfeo Corassori, n. 72/F, posta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 12.3.2021

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 195 L. Fall.

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale, il 19/05/2021.

Il Presidente

Emilia Salvatore

Il Giudice relatore

Camilla Ovi

